

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3398

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Adeguamento degli organici del personale
del Ministero dei lavori pubblici

Presentato alla Presidenza il 5 agosto 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le piante degli attuali ruoli organici del personale impiegatizio del Ministero dei lavori pubblici — che contano oggi complessivamente 6.890 posti — più i 19 posti per i Provveditori alle opere pubbliche sono state fissate con legge 9 aprile 1948, n. 282, e sono rimaste pressoché invariate da allora (salvo l'incremento derivato dall'assorbimento di parte dei posti del ruolo ad esaurimento del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie), nonostante il continuo aumento delle incombenze affidato al Ministero, in ragione del sempre più vasto intervento dello Stato nel settore, intervento per altro destinato ad intensificarsi, nel quadro della programmazione nazionale, della cui attuazione il Ministero è tra gli strumenti principali.

Si citano qui di seguito alcune tra le principali leggi che hanno devoluto al Ministero dei lavori pubblici nuovi compiti o moltiplicati quelli già dal Ministero espletati:

legge 9 agosto 1954, n. 640, sulla eliminazione delle abitazioni malsane; decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà di alloggi popolari; legge 30 dicembre 1960, n. 1976, concernente la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli; legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'esproprio delle aree fabbricabili da parte dei comuni; legge 10 agosto

1950, n. 715, relativa al Fondo incremento edilizio; leggi 19 marzo 1952, n. 184, e 31 gennaio 1953, n. 68, nonché la legge 9 agosto 1954, n. 638, relative alla sistemazione di fiumi e torrenti; legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni sulla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale; legge 24 aprile 1950, n. 259, relativa ai cantieri scuola; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni con cui viene autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese ai lavori di carattere urgente dipendenti da eventi calamitosi; decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 394, concernente le norme sulla circolazione stradale; legge 13 maggio 1965, n. 431, concernente interventi per la ripresa economica; legge 1° novembre 1965, n. 1175, per l'incentivazione dell'attività edilizia.

Di fronte all'ingigantirsi della mole di lavoro gravato sul Ministero, le piante organiche hanno da tempo rivelato la propria insufficienza: basti a tal proposito osservare che i 1.200 geometri, i 951 assistenti e i 514 archivisti dei rispettivi ruoli organici del Genio civile, previsti dalle attuali piante, danno una disponibilità media, per ognuno dei 131 uffici ordinari e speciali del Genio civile oggi esistenti, di 9 geometri, 7 assistenti e

4 archivisti circa, per ufficio, numero ben lontano da quello effettivamente richiesto per l'espletamento dei molteplici, complessi compiti di vario genere affidati agli uffici stessi, di cui bisogna tenere presente la particolare funzione di consulenza tecnica e di alta sorveglianza che essi svolgono per conto delle altre Amministrazioni statali e degli Enti locali.

All'insufficienza del personale del ruolo organico, il Ministero ha supplito mediante il personale non di ruolo, che nel 1948 costituiva circa i due terzi del personale complessivo e che, successivamente collocato in buona parte nei ruoli aggiunti (ed ora immesso in soprannumero negli organici), rappresenta ancor oggi circa la metà del personale in servizio.

Ma la progressiva diminuzione — senza possibilità di sostituzione — di detto personale già dei ruoli aggiunti, accentualasi in questi ultimi anni e destinata ad accentuarsi ancor più nel prossimo futuro, fino alla sua totale scomparsa, ha posto da tempo in evidenza la necessità di adottare opportuni provvedimenti, necessità più volte e da più parti sottolineata, specie in occasione dei dibattiti parlamentari sullo stato di previsione del Ministero (il cui bilancio, sia detto per inciso, è aumentato rispetto al 1940, in termini reali, da 1 a 4 mentre nello stesso periodo l'aumento dei posti di organico è stato da 1 a 1,50).

Ciò nonostante, pur avendo negli ultimi anni quasi tutte le Amministrazioni dello Stato provveduto ad ampliare i propri organici, conglobandovi i posti occupati dagli impiegati dei ruoli aggiunti nel presupposto — valido anche per questo Ministero — della necessità permanente di tutti gli impiegati in servizio, il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto procedere a tale ampliamento, per i particolari problemi connessi con i propri ruoli, specie quelli tecnici, problemi alla cui soluzione sembrò opportuno soprassedere per affrontarli e risolverli in sede della riforma generale da tempo allo studio.

Ma le risultanze emerse dalla relazione dell'inchiesta amministrativa e di quella parlamentare sulla causa della sciagura del Vajont, in cui è stata posta in risalto l'urgenza di un adeguamento delle strutture e dei ruoli — specie quelli tecnici — del Ministero, e l'accentuarsi, sopraccennato, della progressiva costante diminuzione del personale ad esaurimento, mentre aumenta progressivamente e costantemente il numero e la complessità degli interventi del Ministero, rendono ormai improrogabile apportare agli

organici quelle modifiche necessarie a far fronte alle esigenze più urgenti.

A tale scopo è diretto il presente disegno di legge, condizionato, dall'esigenza di non interferire con la più vasta opera di revisione generale degli organici di tutte le Amministrazioni di riclassificazione dei ruoli e delle qualifiche, per la cui attuazione il Governo ha chiesto la delega al Parlamento.

Si è quindi dovuto rinviare la soluzione di tutti i problemi connessi con la particolare attività espletata dal personale del Ministero dei lavori pubblici, sia per quanto concerne la definitiva consistenza numerica degli organici che per quanto attiene alla riclassificazione dei ruoli e delle qualifiche, limitandosi ad un provvedimento a carattere transitorio che consenta al Ministero di far fronte ai propri compiti in attesa del definitivo assetto del proprio personale e delle proprie strutture.

Il provvedimento, nelle sue linee generali, prevede in ogni ruolo un aumento dei posti, pari in linea di massima al 50 per cento del personale ad esaurimento in servizio, aumento suddiviso tra le qualifiche iniziale (75 per cento circa) e quella immediatamente superiore alle iniziali; il collocamento nei nuovi ruoli del personale dei ruoli aggiunti, ex A.I., l'unificazione dei ruoli del personale svolgente identiche mansioni, un incremento di 35 posti nel ruolo dei marconisti; l'istituzione nelle carriere esecutive tecniche della qualifica di assistente superiore e la soppressione in detta carriera della qualifica dell'ex coefficiente 157; l'istituzione della qualifica di capo-operaio, l'attribuzione di una indennità eguale a quella in vigore per gli impiegati addetti ai centri meccanografici, per il personale addetto agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei Servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Più particolarmente, l'articolo 1 dello schema sostituisce le attuali tabelle organiche con quelle allegate al disegno di legge, che prevedono 10.122 posti complessivamente, più i 18 posti per i Provveditori alle opere pubbliche, cui sono da aggiungere 2.447 posti della pianta organica degli operai, la cui consistenza numerica complessiva resta immutata.

Le nuove tabelle, salvo per quanto si dirà appresso per taluni ruoli, sono state determinate aggiungendo a ciascun ruolo tanti posti pari al 50 per cento del numero degli impiegati di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo; gli impiegati non di ruolo di seconda

categoria e di terza categoria, sono stati considerati, agli effetti dell'aumento, appartenenti alla carriera dei segretari e degli archivisti, alle carriere cioè in cui si manifesta più sensibile la necessità di ampliare gli organici.

Si è già detto che i posti in aumento sono stati attribuiti, di massima, per circa tre quarti alle qualifiche iniziali e per il restante alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

E da notare, nell'articolo 1, la disposizione che affida al Presidente del Magistrato alle acque di Venezia con le funzioni di Provveditore alle Opere Pubbliche per il Veneto, istituendo per la carica di Presidente un posto nell'organico del Genio civile — e riduce conseguentemente di una unità i posti istituiti per i Provveditori — abrogandosi così l'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, secondo cui il Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto era anche Presidente del Magistrato alle acque: trattasi di disposizione puramente formale, ma che è sembrata opportuna, dato il prestigio della carica di Presidente del Magistrato alle acque, organo di plurisecolare tradizione.

L'articolo 1 modifica anche l'attuale denominazione del ruolo dei Segretari del Genio civile, in quella di ruolo unico dei Segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici, dato che il personale del ruolo presta servizio in buona parte presso gli organi centrali e decentrati oltre che presso gli uffici del Genio civile.

Dell'unificazione del ruolo degli Architetti ed Ingegneri urbanistici nel ruolo degli Ingegneri si dirà in appresso; la soppressione nell'articolo 1 del ruolo (1 posto) di Direttore dei Servizi radiotecnici e del ruolo (1 posto) di Cassiere e l'affidamento nelle rispettive mansioni a personale di altri ruoli non sembra necessitare particolari chiarimenti: trattasi di ruoli, ognuno dei quali ha un solo posto in organico, per cui da oltre un decennio non è stato possibile reclutare personale, e che non hanno per altro ragione di sussistere.

L'articolo 2 prevede il passaggio nei corrispondenti ruoli organici ordinari del personale dei ruoli aggiunti proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, in base all'anzianità di qualifica e di carriera, e la conseguente soppressione di detti ruoli aggiunti: la disposizione non sembra necessitare chiarimenti.

L'articolo 3 prevede la soppressione dell'attuale ruolo degli Ingegneri e degli Archi-

tetti urbanistici (26 posti), e il collocamento del personale del ruolo nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli Ingegneri del Genio civile, la istituzione in detto ruolo delle qualifiche di Urbanista, Urbanista principale, Urbanista superiore e Urbanista capo (ex coefficienti 271, 325, 402 e 500 rispettivamente) qualifiche cui sono riservati nel ruolo degli Ingegneri 70 posti complessivi (40 di ex coefficienti 271 e 225, 20 di ex coefficiente 402 e 10 di ex coefficiente 500), prevedendosi particolari concorsi di ammissione e di promozione per gli urbanisti.

La fusione, fin dalle qualifiche iniziali, del ruolo degli urbanisti (che attualmente confluisce in quello degli Ingegneri con la promozione all'ex coefficiente 500, Ingegnere capo) con il ruolo degli Ingegneri realizza il principio di unificare i ruoli del personale che svolge mansioni analoghe, e pone fine all'anormale situazione attuale del ruolo degli urbanisti, che, distinto da quello degli Ingegneri per le prime tre qualifiche, vi confluiva nella qualifica di Ingegnere capo (ex coefficiente 500).

L'articolo 3 reca anche una disposizione che dà facoltà al Ministero di riservare nei concorsi un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria in modo che il Ministero possa in base alle varie e variabili necessità dei propri servizi, reclutare personale specializzato per determinati rami di servizio.

Gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la soppressione del ruolo degli Archivisti dell'Amministrazione centrale e del ruolo degli Archivisti del Genio civile, e l'istituzione del ruolo degli Archivisti e degli Stenodattilografi dell'Amministrazione centrale e del ruolo degli Archivisti e degli Stenodattilografi del Genio civile.

In tali ruoli — nei posti delle tre qualifiche iniziali — vengono istituite, accanto alle qualifiche tipiche del personale di archivio, particolari qualifiche per il personale stenodattilografo, differenziato quindi, per tali tre prime qualifiche, dal personale archivista, in base alle mansioni, in quanto il personale stenodattilografo — articolo 6 — svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia.

La dotazione dei posti delle qualifiche iniziali del personale archivista e stenodattilografo dei due ruoli è conglobato in un unico organico; l'articolo 7 prevede che l'Amministrazione ripartisca di volta in volta i posti da conferire all'una o all'altra categoria di personale, mediante separati bandi di concorso.

L'articolo 7 dispone anche circa la prova pratica dei concorsi per posti di stenodattilografi e di archivista.

La necessità di stabilire apposite qualifiche di personale stenodattilografo è tra quelle maggiormente avvertita dall'Amministrazione dei lavori pubblici, i cui uffici tutti — compresi quelli centrali — difettano di personale di copia: i nuovi ruoli, le cui piante organiche sono state aumentate in modo da potervi assorbire tutto il personale attualmente in soprannumero, dà possibilità all'Amministrazione di procedere progressivamente al reclutamento di personale stenodattilografo e di risolvere il problema del servizio di copia.

L'articolo 8 istituisce, in luogo dell'attuale ruolo dei marconisti che viene soppresso, il ruolo degli assistenti radiotecnici e marconisti, con un incremento di 35 posti nell'organico del ruolo soppresso, aumento reso indispensabile dal progressivo sviluppo degli impianti di teletrasmissione del Ministero, impianti al cui funzionamento i 35 elementi previsti dall'attuale ruolo sono del tutto insufficienti.

Trattandosi di ruolo di personale tecnico, in possesso di particolare specializzazione, pur rimanendo il nuovo ruolo articolato in cinque qualifiche, è stata istituita in detto ruolo, come in quello degli assistenti del Genio Civile, la qualifica di Assistente superiore — ex coefficiente 325 — e soppressa quella iniziale, corrispondente all'ex coefficiente 157.

L'articolo 9 disciplina l'inquadramento nel nuovo ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti del personale del ruolo soppresso e stabilisce rispettivamente le mansioni degli assistenti radiotecnici e quelle dei marconisti del nuovo ruolo.

L'articolo 10 prevede l'estensione agli impiegati addetti agli apparecchi grafici da stampa, fotografici, eliocianografici ed elettrocontabili della indennità prevista per gli impiegati addetti ai centri meccanografici, dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, con le modalità ivi previste.

Detta estensione appare equa, dato che trattasi di impiegati in possesso di particolare specializzazione, addetti al funzionamento di apparati complessi, impiegati che hanno quindi mansioni assimilabili, per la loro natura, a quella degli addetti ai centri meccanografici, fruanti di particolare indennità.

L'articolo 11 modifica le qualifiche del ruolo dei sorveglianti idraulici, in modo che le nuove qualifiche, corrispondano a quelle

delle altre carriere ausiliarie, corrispondenza che non si verifica attualmente, ciò che ha creato e crea difficoltà per l'applicazione delle norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sulla carriera ausiliaria.

L'articolo 12 istituisce la qualifica di capo-operaio nel ruolo degli operai permanenti, con una dotazione organica di 74 posti, tratti dalla dotazione degli operai di prima categoria, il cui organico è diminuito dagli attuali 261 a 187 posti, restando così immutata la consistenza numerica complessiva del ruolo (2.447 posti).

L'istituzione della qualifica di capo-operaio — prevista per altro dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 — risponde ad un'imperiosa, improrogabile esigenza di servizio dell'Amministrazione, che attualmente è costretta ad affidare mansioni proprie della categoria ad operai di prima categoria, i quali, sui natanti adibiti al servizio escavazione porti e al dragaggio del fiume Po e dei suoi affluenti, sui quali è imbarcato esclusivamente personale salariato, dirigono e controllano l'attività del mezzo e quella degli operai imbarcati, svolgendo mansioni quindi proprie dei capi-operai.

Del pari, ai gruppi di operai che sono adibiti a terra, in appositi cantieri, all'armamento e al raddobbo dei suddetti natanti e alla costruzione e riparazione dei relativi apparati, sono necessariamente preposti operai, che ne dirigono e sorvegliano l'opera.

Da tale situazione deriva la necessità della istituzione della qualifica di capo-operaio, anche per conferire agli operai che di fatto esercitano — si ripete — per necessità assoluta del servizio, le mansioni della categoria, l'autorità necessaria ad una sana disciplina.

L'onere finanziario derivante dall'istituzione è minimo; i posti della nuova categoria vanno infatti conferiti, a norma di legge, ad operai già in servizio nella prima categoria.

L'articolo 13 indica le disposizioni circa il riassorbimento, nei nuovi organici, dei posti occupati dagli impiegati collocati in soprannumero nei vari ruoli.

Infine, l'articolo 14 indica i mezzi di copertura per il maggiore onere finanziario, calcolato in lire 450 milioni, onere relativamente modesto, dato che — salvo per i 35 posti del ruolo dei marconisti e per gli 89 posti, circa, dei ruoli degli archivisti-stenodattilografi — l'ampliamento degli organici non comporta maggiore spesa, venendo occupati posti apportati in aumento negli organici dal personale già in servizio in posizione soprannumeraria.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ruoli organici.

I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75 allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, C 1, C 2, C 3, C 4, D 1, D 2, D 3, D 4, allegate alla predetta legge.

Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.

I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 680, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti, di una unità.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, è abrogato.

È soppresso il ruolo organico di Direttore dei servizi radio tecnici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di Direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.

Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro C 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.

Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.

ART. 2.

Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, di cui ai quadri annessi alla presente legge, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Il collocamento di detto personale nei ruoli organici è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti nella qualifica iniziale altrettanti posti.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

ART. 3.

Ingegneri e urbanisti.

Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso e gli impiegati già inquadrati nel ruolo stesso sono collocati in ordine di anzianità di qualifica e di carriera nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del Genio civile conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista (ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.

Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo è fissato in base alle norme di cui all'articolo 167 del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.

ART. 4.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale.

Il ruolo degli archivisti dell'Amministrazione centrale di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi della Amministrazione centrale con l'organico di cui alla tabella C 3 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

ART. 5.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile.

Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella C 4 allegata alla presente legge.

Il personale del soppresso ruolo è inquadrato, anche in soprannumero nel nuovo ruolo nella qualifica corrispondente a quella rivestita, in base all'anzianità di qualifica e di carriera. Tale anzianità conservando a tutti gli effetti.

ART. 6.

Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista.

Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali

tre qualifiche, svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici della Amministrazione dei lavori pubblici, cui è destinato in base al ruolo di appartenenza.

Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, può essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione negli uffici centrali, decentrati e periferici cui è assegnato in base al ruolo di appartenenza.

ART. 7.

Concorsi di ammissione alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo.

Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro dei lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.

Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo dei suddetti ruoli, i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.

Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.

ART. 8.

Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti.

Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro E 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso ed è istituito, in sua vece, il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti per gli uffici centrali decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Gli assistenti radiotecnici sono addetti:

a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registra-

zione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.

Il personale marconista è addetto:

a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.

Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale di assistente radiotecnico è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale a parità di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.

ART. 9.

Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile.

I marconisti capi, i primi marconisti e i marconisti del soppresso ruolo sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la propria anzianità di qualifica e di carriera.

I marconisti aggiunti sono collocati nella corrispondente qualifica, conservando nella qualifica del nuovo ruolo l'anzianità complessiva posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore del ruolo di provenienza.

Gli allievi marconisti — ex coefficiente 157 — sono collocati nella qualifica di marconista aggiunto — ex coefficiente 180 — del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di allievo marconista.

Agli assistenti del Genio civile è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità complessiva di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

Gli assistenti aggiunti del Genio civile — ex coefficiente 157 — sono collocati nella qualifica di assistente del Genio civile — coefficiente 180 — conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

ART. 10.

Indennità.

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 11.

Ruolo dei sorveglianti idraulici.

Le qualifiche del ruolo dei sorveglianti idraulici di cui alla tabella D 4 della presente legge sono le seguenti:

EX COEFF.	QUALIFICA
173	Sorvegliante idraulico capo
159	Sorvegliante idraulico di prima classe
151	Sorvegliante idraulico
142	Allievo sorvegliante idraulico

Nella prima applicazione della presente legge il personale con coefficiente di stipendio 173 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico capo (coefficiente 173); il personale con coefficienti di stipendio 159, 157 e 155 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico di prima classe (coefficiente 159) secondo l'ordine di ruolo; il personale con coefficiente 151 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico (coefficiente 151).

Il personale già con coefficiente di stipendio 173, 159 e 151 conserva, nella qualifica conferita in applicazione del precedente comma, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Ove occorra, nelle nuove qualifiche conferite ai sensi del precedente articolo sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio di importo almeno uguale a quello spettante anteriormente all'inquadramento.

ART. 12.

Operai permanenti.

Nella pianta organica degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici è istituita la qualifica di Capo operaio.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La pianta organica degli operai stessi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961 è sostituita dalla seguente:

EX COEFF.

193	—	Capi operai	N.	74
167	—	Prima categoria: operai specializzati	»	187
157	—	Seconda categoria: operai qualificati	»	1.076
151	—	Terza categoria: operai comuni	»	953
148	—	Quarta categoria: manovali	»	157
TOTALE				N. 2.447

ART. 13.

Riassorbimento dei posti in soprannumero.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo il collocamento nei ruoli del personale del cessato Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati collocati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al collocamento di cui sopra.

Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

ART. 14.

Onere finanziario.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1967 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto sul fondo speciale del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A/1

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
900	Direttore Generale	(*) 8
670	Ispettore Generale	29
500	Direttore di Divisione	57
402	Direttore di Sezione	68
325	Consigliere di prima, seconda e terza classe	274
271		
229		
		436

(*) Più l'aliquota dei Provveditori.

TABELLA A/2

CARRIERA DEGLI INGEGNERI E DEGLI URBANISTI DEL GENIO CIVILE

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
970	Presidente del Consiglio superiore	1
900	Presidente di Sezione del Consiglio superiore	(*) 6
900	Presidente del Magistrato alle acque e Provveditore per il Veneto	1
900	Presidente del Magistrato per il Po	1
670	Ispettori Generali	92
500	Ingegneri Capi — Urbanisti Capi	156
402	Ingegneri Superiori — Urbanisti Superiori	183
325	Ingegneri Principali — Urbanisti Principali	708
271	Ingegneri — Urbanisti	
		1.148
(*) Più l'aliquota dei Provveditori.		

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B/1

CARRIERA DI CONCETTO

Geometri del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Geometri capi	38
402	Geometri principali	78
325	Primi geometri	387
271	Geometri	1.444
229	Geometri aggiunti	
202	Vice geometri	
		1.947

TABELLA B/2

CARRIERA DI CONCETTO

Ragionieri del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Ragionieri capi	8
402	Ragionieri principali	15
325	Primi ragionieri	52
271	Ragionieri	225
229	Ragionieri aggiunti	
202	Vice ragionieri	
		300

TABELLA B/3

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Segretari capi	4
402	Segretari principali	10
325	Primi segretari	70
271	Segretari	254
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		338

TABELLA B/4

CARRIERA DI CONCETTO

Disegnatori del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Disegnatori capi	5
402	Disegnatori principali	20
325	Primi disegnatori	36
271	Disegnatori	183
229	Disegnatori aggiunti	
202	Vice disegnatori	
		244

TABELLA B/5

CARRIERA DI CONCETTO

Ufficiali idraulici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Ufficiali idraulici capi	6
402	Ufficiali idraulici principali	29
325	Primi ufficiali idraulici	44
271	Ufficiali idraulici	234
229	Ufficiali idraulici aggiunti	
202	Vice ufficiali idraulici	
		313

TABELLA C/1

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
325	Assistenti superiori	10
271	Assistenti capi	45
229	Assistenti principali	250
202	Primi assistenti	1.095
180	Assistenti	
		1.400

TABELLA C/2

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
325	Assistenti radiotecnici superiori e marconisti superiori	2
271	Assistenti radiotecnici capi e marconisti capi	6
229	Primi assistenti radiotecnici e primi marconisti	18
202	Assistenti radiotecnici e marconisti	44
180	Assistenti radiotecnici aggiunti e marconisti aggiunti	
		70

TABELLA C/3

CARRIERA ESECUTIVA

Archivisti e stenodattilografi dell'Amministrazione centrale.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
271	Archivisti capi	21
229	Primi archivisti	199
202	Archivisti	660
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Stenodattilografi	
180	Stenodattilografi aggiunti	
157	Allievi stenodattilografi	880

TABELLA C/4

CARRIERA ESECUTIVA
Archivisti e stenodattilografi del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
271	Archivisti capi	35
229	Primi archivisti	321
202	Archivisti	1.064
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Stenodattilografi	
180	Stenodattilografi aggiunti	
157	Allievi stenodattilografi	1.420

TABELLA D/1

CARRIERA AUSILIARIA
Uscieri dell'Amministrazione centrale.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
180	Commesso capo	1
173	Commessi	20
159	Uscieri capi	179
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		200

TABELLA D/2

CARRIERA AUSILIARIA
Uscieri del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
173	Commessi	34
159	Uscieri capi	419
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		453

TABELLA D/3

CARRIERA AUSILIARIA

Agenti tecnici dell'Amministrazione centrale.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
173	Agente tecnico capo	1
159	Agenti tecnici	3
		4

TABELLA D/4

CARRIERA AUSILIARIA

Sorveglianti idraulici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
173	Sorveglianti idraulici capi	61
159	Sorveglianti idraulici di prima classe	890
151	Sorveglianti idraulici	
142	Allievi sorveglianti idraulici	
		951